



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I° CIVILE
IL GIUDICE

CONTRIBUTO UNIFICATO

Dott. CATERINA SANTINELLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il
27.11.2007 al n. , promossa con atto di ci-
tazione notificato in data 23.11.2007 da Aiut. Uff. Giud.
del Tribunale di Padova

DA

- Attrice -

rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto
di citazione dall'avv. Franco Fabiani con studio in Pado-
va, via c/o avv.

CONTRO

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato alle liti rep. n.
45889 - 19.7.1996 - notaio Martini - dall'avv.
con studio in Padova,

OGGETTO: Bancari.

CONCLUSIONI



Dell'attrice

- come da foglio allegato.

Della convenuta

- come da foglio allegato.

STUDIO LEGALE FABIANI		
Avv. Franco Fabiani <i>Edicolante in Cassazione</i> Avv. Mariateresa Boccioni Avv. Micaela Veronesi Avv. Giorgio Zanfani	Via Albertoli, n. 9 22100 Como Tel. 031.240849 - Fax 031.242386	Dott. Matteo Brenna Dott.ssa Norma Giusti Dott.ssa Sara Redaelli Dott. Mirko Ventura

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Nella causa r.g. _____ promossa da:

con l'avv. Franco Fabiani

attrice

CONTRO

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.

con l'avv.

convenuta

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Padova, *contrariis reiectis*,
 in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per
 tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di
 capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito
 di spese di chiusura periodica ed interessi usurari, condannare l'istituto di credito
 oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 4.973,40 come risultante dalla
 esperimenta istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti

✓

STUDIO LEGALE FABIANI

addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con osservanza.

Como, 11 febbraio 2011

~~Avv. Franco Fabiani~~

CERTIFICAZIONE PER TRASMISSIONE PER FAX:

Il sottoscritto Avv. Franco Fabiani estensore e trasmittente dell'atto fotocoperto dichiarato e certifica, ai sensi della L. 7/6/1993, n. 183, che lo stesso, sottoscritto dall'avv. I _____, procuratore ricevente, è conforme all'originale.

Como - Padova, 11 febbraio 2011

~~Avv. Franco Fabiani~~

Avv. Francesco Lombardi

CONCLUSIONI

La Banca Antonveneta Spa così

Conclude

Voglia il Tribunale:

- 1)-accertare e dichiarare che la liquidazione trimestrale degli interessi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto dall'attore presso la convenuta ,fino al mutamento dell'indirizzo della Cassazione in ordine alla natura di uso negoziale della clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario, è stata applicata dalla Banca e da tutto il Sistema bancario) in assoluta buona fede contrattuale;
- 2)-accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente corrisposti dall'attrice sul rapporto dedotto in causa configurano un ipotesi di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità di quanto pagato ex art. 2034 c.c.
- 3)-accertare e dichiarare che per i conti correnti bancari non sussiste, comunque, anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. per la natura particolare del contratto medesimo, come previsto dal codice civile vigente.
- 4)-accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione ex art. 2033 c.c.

5)-accertare e dichiarare che a seguito della Delibera del 9 febbraio 2000 del C.I.C.R. in materia di modalità e dei criteri per la produzione degli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevista dall'art. 25 del Dlgs n. 342/99, la liquidazione trimestrale degli interessi deve ritenersi legittima in caso di pariteticità di trattamento a favore della clientela per gli interessi creditorî.

A seguito di quanto sopra accertato e dichiarato Voglia il Tribunale rigettare tutte le domande proposte dall'attrice con il carico della spese di lite.

Padova, li

avv.



SENTENZA EX ART. 132, NUOVO TESTO, C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dalla società

nei confronti della Banca Antonveneta s.p.a. , aventi ad oggetto la ripetizione ex art 2033 c.c. delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente , dalla data di inizio del rapporto 20- 23.1.95 fino alla chiusura 21.2.03, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, spese di chiusura trimestrale ed interessi usurari, sono fondate e vanno accolte anche se per un importo inferiore a quello azionato.

Infondata è innanzitutto l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2946 c.c., sollevata da parte resistente in comparsa di costituzione e risposta e ribadita nei successivi scritti difensivi.

Va infatti rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla Banca attrice, la tesi della decorrenza della prescrizione dall'annotazione in conto delle singole operazioni è stata definitivamente confutata dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/10.

Nella predetta sentenza la Suprema Corte, dopo aver rilevato che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito tale pagamento de-



ve effettivamente esistere, ha affermato che: "l'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporti un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca."

Pertanto osserva la Corte " qualora nel corso del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire " scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continua-



re a godere". " L'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si veda no, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. n.23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del "solvens", pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è dunque un pagamento perché non soddisfa il creditore ma amplia o ripristina la facoltà



d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".

Orbene nel caso di specie nulla ha allegato la Banca in ordine all'esistenza di pagamenti da parte del cliente nel senso dianzi precisato, conto che, tra l'altro, era pacificamente affidato.

L'eccezione di prescrizione deve essere pertanto rigettata dal momento che è viceversa pacifico che il rapporto di conto corrente è cessato nel 2003.

Né a diverso risultato porta la norma introdotta dall'art. 2, comma 61, del D.L. n. 225/2010 convertito in legge, diversamente da quanto adombrato dalla Banca in memoria di replica alla conclusionale depositata il 5.5.2011.

Ed invero tale disposizione prevede, per quanto qui inte-



ressa, che " in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa".

Senonché tale disposizione, nonostante la sua natura retroattiva quale norma di interpretazione autentica, nessuna portata innovativa e nessuna diversa conseguenza ha rispetto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati dal momento che non si vede quale diritto alla ripetizione discenda dall'operazione di mera annotazione in conto. Ciò precisato, infondate sono altresì le eccezioni sollevate sempre da parte resistente di decadenza, per intervenuta tacita approvazione del conto da parte del correntista, posto che è altrettanto pacifico che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr., tra le altre, Cass. n. 1978/96; Cass. n. 18626/03; Cass. n. 7662/05; Cass. n. 12372/06), nonché di irripetibilità ex art. 2034 c.c., dal momento che all'evidenza non vi è stato alcun adempimento spontaneo di doveri morali o sociali nel senso richiesto dalla suddetta norma



da parte attrice.

Non dovuti sono innanzitutto gli interessi anatocistici addebitati a parte attrice sulla base di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente stipulato il 20-23.1.1995.

In diritto va infatti precisato quanto segue.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. Può convenirsi che la prassi bancaria oggi censurata godeva dell'opposto indirizzo della Suprema Corte che si era espressa costantemente e pacificamente in senso favorevole all'anatocismo bancario dalla codificazione fino alla fine degli anni 90, ma da ciò non può trarsi, come chiede la Banca, la irripetibilità delle somme percepite trattandosi di questione di nullità, come tale imprescrittibile. L'aggravio per le Banche deriva dal fatto che la ricognizione è avvenuta per via giurisprudenziale e non legislativa e dunque in mancanza di una delimitazione temporale delle nuove regole ovvero di una disciplina transitoria. Per vero il legislatore aveva tentato anche questa strada con l'art. 25, 3° comma, del D. Leg. vo 4 agosto 1999 n. 342 (che salvaguardava l'anatocismo pregresso limitatamente ai mutui) ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.



La Banca convenuta ritiene di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo anteriore in forza della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 Tub a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, che è entrata in vigore il 21 aprile 2000. In particolare la banca ritiene sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U traendo spunto dall'art. 7 della citata delibera interministeriale che ha previsto «formalità diverse per l'adeguamento (da attuarsi entro il 30.06.2000 e con effetto dal 01.07.2000) delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente rispetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine del 30.06.2000, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000 e disponendo in caso contrario (cioè nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate) la necessità dell'approvazione per iscritto da parte della clientela». In realtà la delibera del CICR non sostiene affatto l'assunto, perché la variazione in *melius* o in *peius* presuppone pur sempre una va-



lida pattuizione sottostante laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte e sopra richiamata. E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. Non deve confondersi tra *ius variandi* di una pattuizione valida, come quella in punto interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per gli interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 Tub ove il tasso minimo/massimo dei Bot sostituisce il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione *ope legis* postula sia la nullità della clausola da sostituire sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il legislatore consente che l'anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla Banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma TUB nei contratti stipulati prima del 21 a-

✓

16



prile 2000. In definitiva la Circolare CICR non può essere interpretata in contrasto con i principi generali la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara, puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza *in claris* siffatta deviazione. In definitiva quindi l'anatocismo trimestrale spetta alla Banca solo per i contratti stipulati dopo il 21.4.00 o anche per quelli stipulati prima ove però sia stato raggiunto un nuovo accordo con il cliente.

Orbene nel caso di specie l'unica pattuizione intercorsa in materia tra le parti la si rinviene nell'articolo 7 del contratto di conto corrente in esame, il quale al comma 2 prevede la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori, mentre al comma 1 contempla la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori, con conseguente nullità della predetta previsione per quanto sopra rilevato.

La questione poi a lungo dibattuta in giurisprudenza se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna è stata recentemente risolta nel secondo senso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/10 già citata.



In particolare la Corte, esaminando una clausola identica a quella contenuta nel contratto stipulato tra le parti oggetto di causa, ha enunciato il seguente principio di diritto :” L’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca antecedente al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

Alla luce pertanto dei suddetti principi nessuna capitalizzazione degli interessi può essere riconosciuta a Banca Antonveneta per l’intera durata del rapporto, con



diritto pertanto della società .

di ripetere quanto illegittimamente addebitato a tale titolo.

Parimenti fondata è la richiesta di ripetizione delle spese trimestrali di chiusura addebitate in conto, sia perché tale voce non risulta specificamente pattuita nel contratto prodotto in atti (doc. 4 di parte attrice), attesa in ogni caso la nullità per indeterminatezza di un'eventuale clausola che rinviasse alle condizioni normalmente praticate o simili, sia perché conseguenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Né alcun rilievo può avere l'art. 16 delle condizioni generali del contratto di conto corrente, che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le norme che disciplinano il rapporto, dal momento che chiaramente non può essere modificato ciò che non è stato mai pattuito tra i contraenti.

Consegue pertanto il diritto di parte attrice alla ripetizione anche di quanto addebitato per tale voce.

La C.T.U. disposta in corso di causa e depositata il 16.11.09 ha altresì evidenziato l'applicazione da parte della convenuta durante il rapporto in contestazione di tassi di usura e cioè di un tasso effettivo medio globale superiore ai tassi soglia di cui alla legge n. 108/96.



Del tutto correttamente il C.T.U., nell'individuazione del TMEG, ha tenuto conto anche delle commissioni di massimo scoperto, così come di tutte le remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito ad esclusione delle imposte e tasse.

Ed invero ad avviso di questo giudice la CMS, costituendo un'ulteriore remunerazione collegata all'erogazione del credito, deve essere compresa nella determinazione del tasso soglia anti usura (art. 644 comma 5 cod. pen. introdotto dall'art. 1 della legge n. 108/96 secondo cui :“ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).

Non può infatti avere rilevanza in contrario che la CMS non venisse computata nella determinazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) per espressa previsione delle circolari della Banca d'Italia emanate proprio per la rilevazione di tale tasso (la prima dell'ottobre 1996)

Ed infatti l'art. 2 della legge 108/96 non ha attribuito il potere di determinazione del tasso soglia anti usura alla Banca d'Italia, essendosi limitata a stabilire che il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) , sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio di interessi

A handwritten checkmark or signature mark in the bottom right corner of the page.



praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per categorie di operazioni della stessa natura nel trimestre precedente.

Il TEGM così determinato rileva ai fini della determinazione del tasso soglia ma non coincide con lo stesso come si evince dal combinato disposto dell'art. 644, comma 3, cod. pen, secondo cui : " la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", e dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, secondo cui "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Pertanto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia fissano rispettivamente i tassi globali medi e le istruzioni per la determinazione di questi tassi, ma non determinano il tasso soglia usurario.

Questo tasso infatti corrisponde ex art. 2 legge 108/96 al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione aumentato della metà.



Nella suddetta metà deve essere considerato anche l'importo derivante dall'applicazione della commissione di massimo scoperto atteso che l'art. 644, comma 5, impone di tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (Tribunale di Bergamo, sez. Gip. Ordinanza 27.1.04; Tribunale Napoli, sez. Gip ord. 21.6.2006).

Significativa sul punto è la sentenza della Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 12028/10, depositata il 26.3.10 che, esaminando una vicenda di contestata usura a due funzionari di banca nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003, ha direttamente affrontato la questione della conformità alle disposizioni dell'art. 644 del c.p. del metodo di calcolo utilizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze sulla scorta delle circolari della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale. Orbene la Suprema Corte ha affermato che il chiaro tenore del comma V dell'art. 644 c.p. "impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le vol-



te in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata ...".

La Cassazione si è espressa in questi termini sulla normativa previgente.

La Suprema Corte ha poi concluso il proprio ragionamento dando atto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D. L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/09, la Banca d'Italia ha diramato nell'agosto del 2009 le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi che, al punto C4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEGM) prevedono (sub 7) tra le varie voci da comprendere nel calcolo anche: " gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni vigenti".



Ciò precisato in ordine ai criteri di determinazione del tasso soglia, in relazione alle conseguenze derivanti dall'applicazione di tassi "usurari" va osservato innanzitutto che la legge n. 24/01 di conversione del decreto legge n. 394/00, di interpretazione autentica della legge n. 108/96, ha chiarito che le sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurano come usurarie fin dall'inizio.

Conseguentemente non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento dell'accordo il tasso soglia, ma tale superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: il che comporta tra l'altro che alcun tasso usurario può configurarsi in ipotesi di contratti di mutuo conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, giacché evidentemente prima d'allora non poteva neppure configurarsi il problema dell'usurarietà per superamento del tasso soglia, istituto giuridico introdotto dalla normativa sopra menzionata.

La norma è stata confermata nella sua legittimità dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25.2.2002, norma che pacificamente trova applicazione non solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le altre fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi



usurari (cfr. Cass. n. 15621/07; Cass. n. 11632/10) e quindi anche al contratto di conto corrente.

Ciò peraltro non comporta che il mutuatario, così come il correntista, debba continuare a corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia.

Si pone quindi il problema di individuare il tasso di interesse esigibile da parte della banca e dell'istituto civilistico cui ricondurre la fattispecie.

Vi è al riguardo un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento nel corso del rapporto del tasso soglia anti usura, il tasso pattuito dalle parti debba ritenersi inefficace nei limiti di tale superamento (cd. inefficacia parziale).

Ciò a condizione che l'illegittimità della pretesa creditoria che si fonda su un tasso superiore a quello soglia sia sollevata in giudizio dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 4092 e n. 4093 del 2005; Cass. n. 2140/06).

E' stato infatti affermato che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvii agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura non sono retroattive e pertanto in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi,

✓



ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex tunc" rilevabile solo su eccezione di parte.

Ritiene il giudicante di dover condividere questo orientamento giurisprudenziale ma con una necessaria precisazione.

Il suddetto orientamento infatti trova giustificazione nel caso in cui in corso del rapporto il tasso pattuito ed applicato superi il tasso soglia per effetto di variazioni di quest'ultimo in diminuzione.

In questo caso pertanto dovrà essere applicato il tasso soglia.

Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto.

Diversamente opinando non solo la norma si presterebbe a facili elusioni - basterebbe pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo -, ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo.

Applicando al caso di specie i suddetti principi, posto che il tasso concretamente applicato dalla Banca ha supe-





rato il tasso soglia pacificamente a seguito di modifiche unilaterali poste in essere dalla banca successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/96 - precisamente dall'1.4.97 al 21.2.03- deve trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che per il suddetto periodo la banca non ha diritto al pagamento di alcun interesse, competenza ecc.. comunque collegata all'erogazione del credito , con conseguente obbligo di restituzione di quanto addebitato a tale titolo.

Considerando pertanto che per il suddetto periodo non è dovuto alcun interesse, C.M.S., spesa ecc... consegue che, analizzando le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. (cfr. pagg. 107-109), l'importo complessivo degli addebiti non dovuti è pari ad € 3.512,22.

A tale importo devono essere aggiunte le somme illegittimamente addebitate per capitalizzazione trimestrale e spese trimestrali per il periodo precedente l'1.4.97 , non comprese nel conteggio relativo agli interessi usurari, pari rispettivamente ad € 126,88 (cfr. tabella pag. 6) e ad € 271,14 (cfr. tabella pag. 7).

Complessivamente quindi la somma da restituire a parte attrice è pari ad € 3.910,24.

La Banca Antonveneta s.p.a. va pertanto condannata al relativo pagamento, oltre interessi di mora dalla data

W



della domanda giudiziale 27.11.2007, dovendosi escludere la male fede della convenuta, al saldo effettivo.

Le spese processuali e quelle di C.T.U. contabile, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente per il principio della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

1) condanna Banca Antonveneta s.p.a. al pagamento della somma di € 3.910, 24, oltre interessi di mora dal 27.11.2007 al saldo effettivo;

2) condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 di cui € 358,77 per esborsi, oltre accessori di legge, attribuito al procuratore di parte attrice il diritto di distrazione, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. contabile, liquidate come da provvedimento in data 24-25.2.10.

Così deciso in Padova il 31 luglio 2011.

IL GIUDICE

Antonino Ce

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Laura FERROTTI



La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

addì **2 GEN. 2012**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO SCOTTARIO
CANCELLIERE